IMPOSTA DI SOGGIORNO – INFORMATIVA

Con delibera C. C. 41 del 6 dicembre 2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 54 del 30 dicembre 2020.

Le tariffe da applicare sono state adottate con deliberazione G.C. 123 del 7.12.2017 e confermate per l'anno 2022, con deliberazione G.C. n. 116 del 01.12.2021 e per l'anno 2023 con deliberazione G.C. n. 119 del 23.11.2022.

L'imposta è applicata dal 1° aprile al 31 ottobre.

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare

L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta.

L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva (se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno; se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti).

Sono state adottate le seguenti tariffe, graduate in relazione alla tipologia e alla classificazione delle strutture turistico ricettive da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, come segue:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA) Classificazione Tariffa €/qq a persona

1 stella € 0,50

2 stelle € 0,70

3 stelle € 1,00

4 stelle e maggiori € 1,50

Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici Tariffa €/gg a persona

€ 0,50

Strutture ricettive extra-alberghiere Tipologia Tariffa €/gg a persona

Locande, affittacamere, agriturismo, bed & breakfast, residenze d'epoca € 1.00

Ostelli € 0.50

Case e appartamenti per vacanze. Appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

€ 1.00

Case e appartamenti per vacanze nella struttura portuale € 1.50

Le esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Loano;
- b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
- f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
- g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18:
- i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

ATTENZIONE Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j.), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Le riduzioni

L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori;

L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.

L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Loano, documentate dall'azienda datore di lavoro.

Soggetti responsabili degli obblighi tributari

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:

- del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- della presentazione della dichiarazione;
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura turistico ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.

Obblighi tributari

Obbligo di informazione

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a informare i propri ospiti, utilizzando spazi dedicati, sull'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

ATTENZIONE La violazione all'obbligo di informazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro.

Obbligo di riscossione e versamento

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale.

Il versamento dell'imposta a favore del Comune di Loano, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, deve essere effettuato alle seguenti scadenze: **16 luglio** per il trimestre aprile/giugno; entro il **16 settembre** per il bimestre luglio/agosto; **16 novembre** per il bimestre settembre/ottobre.

Qualora l'importo dell'imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100,00 Euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del **16 novembre**; l'imposta va comunque versata entro la scadenza della seconda rata, qualora l'importo cumulato per il primo trimestre/bimestre, sia superiore a 100,00 Euro.

Il versamento	dovrà indicare	la seguente ca	ausale: "Imposta	di soggiorno – t	rimestre/bimestre	
dell'anno	" -	_	-			

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:

 BONIFICO BANCARIO sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, Banca Alpi Marittime Filiale di Loano, IBAN : IT73J084504943000000831469;

- tramite PagoPA;
- tramite F24
- qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

ATTENZIONE L'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Obbligo di dichiarazione e rendicontazione

Entro il **30 gennaio di ciascun anno** i soggetti responsabili degli obblighi tributari devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dal Comune.

Entro **il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti responsabili degli obblighi tributari devono presentare al Comune esclusivamente per via telematica:

- dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con Decreto Ministero Economia e Finanze;
- le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

Il conto della gestione, debitamente compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmesso al Comune di Loano con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Loano, sito al primo piano del Palazzo Comunale Piazza Italia n. 2;
- b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera, ai fini della validità, la data di spedizione. La busta dovrà recare la seguente dicitura: IMPOSTA DI SOGGIORNO - Comune Loano – piazza Italia 2 – 17025 LOANO (SV)
- c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna. Indirizzo **PEC**: loano@peccomuneloano.it;

ATTENZIONE L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Ulteriore obbligo

I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ATTENZIONE La mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro.